mento. Lo leggano, lo meditino, e vedano se è possibile ammettere, anche dal punto di vista dell'interesse del Paese, una discussione, che si diffonda in infinite lungaggini! (*Approvazioni*).

Ed ora proseguiamo nello svolgimento di questi ordini del giorno.

Segue quello dell'onorevole Peano:

« La Camera invita il Governo ad intensificare l'azione di difesa contro le malattie delle piante ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Peano ha facoltà di svolgerlo.

PEANO. Il mio ordine del giorno è così chiaro e così evidente che non ha bisogno di un lungo svolgimento. Mi atterrò quindi ben volentieri alla esortazione dell'onorevole Presidente.

La questione delle malattie delle piante è stata ampiamente svolta nella relazione 28 marzo 1913 dell'onorevole ministro Nitti, quando presentò al Parlamento il disegno di legge sulle malattie delle piante, che divenne poi la legge 26 giugno 1913, n. 888.

In quella relazione si espone che la produzione agraria italiana raggiunge il valore di 5 miliardi all'anno e che il danno recato dalle malattie delle piante e dagli insetti nocivi ascende dal 10 al 20 per cento, vale a dire che oscilla dai 500 milioni al miliardo all'anno.

È quindi un problema di grande importanza quello su cui richiamo l'attenzione della Camera. Basterà ricordare, per quanto riflette il vino, che la produzione negli anni abbondanti, come risulta da quella relazione, è di 73 milioni di ettolitri e negli anni scarsi invece è di 38 milioni; cosicchè la differenza fra un anno e l'altro rappresenta un danno di 600 milioni all'anno. Lo stesso si dica per l'olivo: la produzione massima si aggira sui 3 milioni di ettolitri, invece negli anni in cui è scarsa si aggira su un milione; quindi un danno di 200 milioni di lire.

Non starò qui a fare un elenco delle malattie delle piante; credo però di dover accennare ad una speciale malattia che minaccia ora tutti i nostri castagneti, i nostri boschi annosi e verdeggianti delle Alpi e degli Appennini, la malattia così detta dell'inchiostro del castagno.

Essa in un anno fa morire completamente i castagneti e danneggia non solo il frutto, ma, facendo perire la pianta, colpisce irreparabilmente una delle principali ricchezza dei paesi di montagna; perchè si sa che per riprodurre i boschi di castagno ci vogliono anni e anni e forse dei secoli. Quindi richiamo su ciò l'attenzione dell'onorevole ministro, tanto più che, come è noto, il castagno rappresenta una delle poche produzioni dei paesi alpestri, che è nostro dovere tutelare, se non si vogliono maggiormente immiserire quelle popolazioni.

So che in proposito si sono fatti degli studi. Un nostro egregio collega, l'onorevole Montemartini, è stato in Francia due o tre anni fa, con una Commissione di cui faceva parte anche il valente agronomo professore Lissone, per vedere quali rimedii si possano apportare; ma non credo che fino ad ora questi studi abbiano dato risultati sodisfacenti.

Quindi raccomando questo problema all'onorevole ministro e raccomando che gli studi sieno continuati con lena, le esperienze fatte su larga scala.

Da queste considerazioni traggo poi argomento per trattare di una questione più generale, e cioè l'applicazione della legge del 26 giugno 1913.

Questa è, si può dire, la legge sanitaria in materie di piante. Fu fatta dopo lunghi studi e provvide a colmare una lacuna nella nostra legislazione, che fino allora aveva solo leggi speciali relative ad alcune singole malattie. Come la legge francese del 24 dicembre 1888, essa è il vero codice sanitario in questa materia e si propone tre scopi, in quanto tende: primo, ad impedire il diffondersi ed a curare le malattie delle piante già esistenti; secondo, ad impedire che dall'estero se ne propaghino delle nuove; terzo, a far sì che, organizzando in modo completo questa assistenza sanitaria, noi non abbiamo a soffrire danni all'estero, con divieti non giustificati per la nostra esportazione di prodotti, come quella dei fiori, degli agrumi e di altre frutta.

Questa legge doveva avere per la sua esecuzione un regolamento, in cui si disciplinasse la vigilanza e si determinasse in che modo questa doveva essere esercitata nei porti, nelle stazioni e nei luoghi ove vi sono vivai di piante. Io non so se il regolamento sia compilato, finora non è stato pubblicato, mi si dice sia in corso di pubblicazione, ma sono tre anni che la legge